



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

LOTTO n.2

**FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER RIVELAZIONE DI HCV RNA, HIV-1 RNA E HBV
DNA (NAT), CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO PER I DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI
DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità.....	3
Art. 3 - Durata della fornitura.....	3
Art. 3 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria.....	3
Art. 4 - Prescrizioni generali	4
Art. 5 - Esecuzione del contratto e Consegne	4
Art. 6 – Esecuzione del WNV	7
Art. 7 - Manutenzione e assistenza tecnica	7
Art. 8- Controlli qualità, formazione del personale.....	8
Art. 9 - Collaudo	8
Art. 10 - Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore	9
Art. 11 – Sicurezza.....	10
Art. 12 - Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto.....	10
Art. 13 - Pagamenti	10
Art. 14 - Contratto e spese.....	11
Art. 15- Cessione del contratto e Subappalto	12
Art. 16 - Controlli Qualitativi/Quantitativi.....	12
Art. 17 - Inadempimenti e penalià	13
Art. 18 - Risoluzione del contratto	13
Art. 19 - Recesso unilaterale.....	14
Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	14
Art. 21 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	15
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art.23 Protocollo di legalità.....	16
Art. 24 - Foro competente	16
Art. 25 - Clausola finale.....	17

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di sistemi diagnostici automatici completi per la dispensazione dei campioni, l'estrazione e la rilevazione di HCV RNA, HIV-1 RNA e HBV DNA mediante tecnica NAT con strumentazione a noleggio per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (DINT) della regione Veneto, che verrà espletata, mediante procedura aperta, dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità – Area Sanità e Sociale, sulla base delle funzioni allo stesso attribuite con la D.G.R.V. n. 2370 del 29/12/2011.

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

Le quantità e le tipologie dei prodotti indicate nel predetto Capitolato tecnico si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno per 12 mesi.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Per le ulteriori specifiche tecniche si fa rinvio al Capitolato tecnico e relativi allegati

Art. 3 - Durata della fornitura

Il contratto avrà durata di 60 mesi, con opzione di rinnovo per altri 24 ed avrà decorrenza dalla data del collaudo attestante la piena funzionalità delle apparecchiature, secondo quanto indicato nella comunicazione scritta da parte di questa Amministrazione

Nel caso sia esercitata l'opzione di rinnovo predetta, le Aziende Sanitarie non corrisponderanno più l'importo previsto per il canone di noleggio delle attrezzature.

Alla scadenza del contratto, le apparecchiature concesse in noleggio dovranno essere ritirate dalla ditta fornitrice a cura e spese della stessa e senza alcun ulteriore onere.

Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta, la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza del presente contratto. La Ditta fornitrice avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando le Aziende Sanitarie non abbiano provveduto a un nuovo contratto.

Art. 3 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria, ivi compresa cambianti normativi Nazionali/Regionali

Si precisa che il numero di validazioni dichiarato nell'apposito allegato è stato calcolato sulle presunte esigenze dei DIMIT e, pertanto, fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità, la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta, in caso di incremento o decremento dei quantitativi. La quantificazione indicata negli atti di gara viene pertanto utilizzata come parametro di riferimento ai soli fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali e l'accesso del personale della ditta e/o manutentori nel reparto è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con l'Azienda Sanitaria per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spazio-temporalmente con le normali attività dell'Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale. Allo stesso modo devono essere concordati tutti gli interventi sugli impianti per evitare danni o sospensioni delle forniture elettriche, idriche e dei gas medicali nel corso delle attività assistenziali.

Tutti gli utensili ed i materiali necessari devono essere sempre riposti in aree concordate, evitando che arrechino intralcio. Allo stesso modo il materiale di scarto frutto delle lavorazioni, gli imballaggi, ecc. non devono mai essere accumulati nelle zone di passaggio e devono essere rimossi e smaltiti in conformità alla normativa vigente a carico della ditta.

Il Personale dell'impresa/ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere sempre munito di una tessera di riconoscimento, visibile sulla divisa, corredata di foto, che contenga le generalità del dipendente e della ditta per la quale lavora, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 (art. 18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8) e dell'art. 5 della Legge 136/2010.

Nella fase di trasporto, durante la consegna e/o in occasione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie o assistenza, è necessario che la ditta si attenga alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera.

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) ed adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

All'atto della stipula del contratto o al più tardi in fase di collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a propria cura e spese, una copia delle schede tecniche e di sicurezza del sistema/apparecchiatura aggiudicato/a al Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione.

Nel corso dell'appalto potranno essere effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal DUVRI.

Alla fine della fornitura l'archivio dei dati/risultati dovrà essere reso disponibile alla struttura operativa in formato leggibile.

Art. 5 - Esecuzione del contratto e Consegne

La consegna dei prodotti per l'esecuzione della fornitura, a totale carico della Ditta fornitrice, dovrà avvenire solo a seguito di ricevimento di regolare ordine/buono scritto emesso dall'Azienda sanitaria.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi), presso i punti di arrivo concordati con le Aziende Sanitarie, con ogni onere a carico della Ditta fornitrice, fatta eccezione per l'IVA che per legge è a carico dell'acquirente.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di protocollo dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data del buono;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati, nel rispetto dei contratti di somministrazione che verranno stipulati.

Il fornitore deve effettuare le consegne, entro **10 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere visti dagli uffici dell'Azienda Sanitaria competente e dovranno riportare il numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria. L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 17 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura delle Aziende Sanitarie, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Al cambio lotto di ogni prodotto, il fornitore, ad ogni invio, deve certificare che il materiale inviato è conforme alle specifiche richieste dal capitolato di gara e dalla normativa vigente

Innovazione tecnologica

Qualora, nel decorso della fornitura, un prodotto aggiudicato subisca modifiche o evoluzioni tecnologiche migliorative, la Ditta procederà alla sostituzione del prodotto, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, solo dopo l'autorizzazione scritta delle Aziende Sanitarie.

Qualora nel corso della fornitura si verifichi una variazione qualitativa delle prestazioni dei prodotti forniti che influisca sulle caratteristiche delle procedure e dei prodotti ottenuti, la Ditta informerà il Responsabile del Servizio utilizzatore tempestivamente e fornirà il materiale necessario alle valutazioni necessarie per apprezzarne gli effetti sull'attività del Servizio.

L'entrata in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbligano le Aziende Sanitarie ad utilizzare dispositivi diversi comporterà per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di fornire tali prodotti in sostituzione dei dispositivi di cui alla presente procedura allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara.

Eventuali aggiornamenti tecnologici dei dispositivi in corso di fornitura devono essere forniti dalla ditta assegnataria della fornitura allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara.

Consegna delle apparecchiature

L'inserimento delle nuove apparecchiature dovrà essere compatibile con l'attività normalmente svolta, che non potrà essere diminuita per quantità o impedita neppure parzialmente.

Gli spazi dedicati all'attività in oggetto non potranno essere ampliati.

Le attrezzature:

- ✓ dovranno a cura della Ditta aggiudicataria essere consegnate, installate e collaudate con ogni onere (compreso il trasporto, l'imballo e tutto il materiale necessario per il collaudo) a carico della stessa.
- ✓ dovranno essere perfettamente compatibili con i prodotti oggetto della presente gara.

Le attrezzature rimangono di proprietà della Ditta e saranno restituite alla fine del contratto nello stato di fatto in cui si troveranno con spese per la disinstallazione a carico della Ditta.

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione delle medesime con ogni onere a suo carico con interventi periodici, rilasciandone apposito documento.

La consegna e l'installazione delle attrezzature dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, previo accordo con il Servizio interessato e con il Servizio di Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie.

In caso di constatata difformità a quanto sopra detto, l'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi ad altra Ditta, salvo il risarcimento del danno.

Il punto di riferimento per l'espletamento delle pratiche di consegna e per l'installazione è il Servizio in cui le attrezzature vanno installate.

La consegna e l'installazione dovranno essere effettuate franche di ogni rischio e spesa e nelle ore concordate con il Servizio interessato con ogni onere a carico della ditta fornitrice. Le attività di consegna ed installazione si intendono comprensive, a titolo esemplificativo, di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione, messa in servizio compreso eventuale adeguamento delle vie d'accesso.

L'apparecchiatura dovrà essere corredata da manuali ed ogni altra documentazione, in lingua italiana, idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite anche per il dovuto addestramento del personale medico e paramedico.

La documentazione, in particolare, comprende i manuali e le istruzioni concernenti le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature, le procedure analitiche e il loro utilizzo.

La consegna inoltre dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dell'apparecchiatura resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l'Amministrazione dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell'apparecchiatura consegnata.

Art. 6 – Esecuzione del WNV

Qualora le Autorità regionali/nazionali rendessero obbligatoria l'implementazione del test NAT per WNV, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i reagenti e quant'altro necessario per le validazioni del test NAT WNV su singolo campione.

La disponibilità all'eventuale avvio è fissata in 48 ore solari dalla richiesta. Il test dovrà essere eseguito sulle stesse apparecchiature utilizzate per la ricerca degli acidi nucleici dei virus HCV, HIV-1 e HBV.

Art. 7 - Manutenzione e assistenza tecnica

L'Appaltatore dovrà fornire per tutta la durata del contatto, l'assistenza tecnico-operativa e la manutenzione di tipo "full risk" delle apparecchiature.

Deve essere assicurata la manutenzione preventiva ordinaria (comprensiva di controlli di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti) e straordinaria delle apparecchiature, descrivendo tipologia e pianificazione degli interventi ordinari preventivi, con riferimento anche ai manuali e alle schede tecniche delle apparecchiature.

La manutenzione preventiva periodica deve prevedere interventi almeno semestrali.

Le apparecchiature, le parti di apparecchiature e la strumentazione dovranno essere sottoposte a convalida in sede di installazione e collaudo, utilizzando (ove applicabili) strumenti tarati (taratura SIT o equivalenti) secondo procedura documentata, e deve essere prevista riconvalida periodica a cadenza almeno annuale, secondo specifica pianificazione e secondo procedure documentate, con riferimento alle specifiche dei singoli fabbricanti. Per queste attività si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di dispositivi diagnostici in vitro e alla specifica normativa di ambito trasfusionale, in particolare al Decreto Legislativo n. 208 del 9 novembre 2007 e successive modifiche oltre a quanto eventualmente richiesto nei percorsi autorizzativi della Regione Veneto.

L'intervento per la manutenzione correttiva deve avvenire con la massima tempestività e in ogni caso entro le otto ore lavorative dalla chiamata (considerando il sabato giornata lavorativa).

In caso di fermo macchina per guasto alle apparecchiature, il ripristino operativo deve essere garantito entro i due giorni lavorativi successivi al giorno dell'intervento (considerando il sabato giornata lavorativa). Considerato che vengono richiesti almeno due strumenti analitici, almeno uno dei due deve essere comunque efficiente ed operativo, per garantire la continuità analitica.

In caso di fermo completo del sistema (per cause tecniche o per mancata fornitura di reagenti) di durata superiore alle 24 ore la Ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'esecuzione dei test (presso una struttura autorizzata e accreditata), a proprie spese comprensive degli oneri di trasporto dei campioni e restituzione dei referti, entro le 24 ore successive.

La ditta si impegna a fornire la manutenzione straordinaria, con numero illimitato di chiamate, sia per difetti di costruzione dei beni o di singole loro parti, sia per guasti dovuti ad eventi accidentali, ad usi impropri delle apparecchiature o per qualsiasi altra causa.

La ditta si impegna a fornire gli aggiornamenti hardware e software delle apparecchiature alle quali, nel corso del contratto, vengano apportati, da parte del costruttore, dei miglioramenti dal punto di vista qualitativo o dal punto di vista dell'affidabilità.

La ditta si impegna a sua cura e spese a fornire assistenza tecnica e operativa sulle apparecchiature per le quali si rendesse necessario lo spostamento nell'ambito del Servizio stesso, comprensiva dell'eventuale nuovo collaudo, con l'esclusione degli oneri relativi ad eventuali opere edili o impiantistiche.

Art. 8- Controlli qualità, formazione del personale

Dovranno essere forniti con regolarità i prodotti e i sistemi per il controllo di qualità interno ed esterno (VEQ), secondo quanto specificato al punto RUN CONTROL E VEQ nell'ambito delle caratteristiche del sistema diagnostico.

Dovranno esseri forniti piani di formazione iniziale del personale e piani di formazione periodica, specifici per le diverse tipologie di personale, e dovranno essere garantiti tutti gli interventi formativi necessari, sia in fase di avvio, sia per l'inserimento in attività di nuovo personale, sia con cadenza periodica, sia in relazione ad eventuali necessità emergenti in relazione ad aggiornamenti tecnologici o a difficoltà operative rilevate. L'attività formativa deve essere documentata, e deve concludersi con il rilascio di specifico attestato di partecipazione e apprendimento.

Art. 9 - Collaudo

Entro trenta giorni dall'installazione della strumentazione verrà effettuato, con spese totalmente a carico della Ditta fornitrice, il collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura, in contraddittorio con gli Uffici tecnici delle Aziende Sanitarie. Il collaudo funzionale dell'apparecchiatura sarà effettuato sempre a cura e spese del fornitore in contraddittorio con il personale del DIMT, che si potrà avvalere dei tecnici che riterrà più opportuni. Nel caso risultasse necessaria l'esecuzione di opere strutturali o impiantistiche, il relativo collaudo sarà effettuato a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria proprietaria dell'immobile.

Sarà quindi redatto un unico specifico verbale di collaudo, accettazione e autorizzazione all'utilizzo della apparecchiatura, sottoscritto dai referenti della Ditta fornitrice e dai competenti referenti designati dall'Amministrazione che riporterà le risultanze dei collaudi tecnico (lavori) e di quello funzionale (apparecchiature).

Al momento del collaudo delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire la seguente documentazione:

- a) elenco dettagliato comprensivo di tutte le apparecchiature/componenti installate, che dimostri la corrispondenza con quanto dichiarato in offerta in sede di gara
- b) certificazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati, secondo la normativa vigente (46/90, ecc...)
- c) certificazione di corretta installazione secondo le vigenti normative e regolare funzionamento per ogni apparecchiature con relativa indicazione della marca, modello, numero di serie, etc
- d) laddove applicabile: modulo di verifica "scheda tecnica per gli apparecchi elettromedicali" secondo la guida CEI 3783R (ex 1276 G)
- e) manuali d'uso in lingua italiana per ogni apparecchiature fornita
- f) attestazione rilasciata al personale utilizzatore di aver sostenuto il corso di formazione/addestramento su tutte le tipologie di apparecchiature e software forniti
- g) documentazione comprovante la convalida delle apparecchiature.

La ditta aggiudicataria è impegnata alla messa a punto iniziale della strumentazione e all'avviamento della medesima sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari ed, infine, all'istruzione del personale all'uso delle attrezzature. Il Servizio interessato valuterà l'idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate. Superata tale valutazione, la strumentazione, a insindacabile giudizio dei Responsabili Utilizzatori, verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà inviata copia dell'apposita relazione al Servizio Provveditorato delle Aziende Sanitarie. Nel caso in cui la valutazione non avesse esito favorevole, verrà concordata un'ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi.

Un nuovo esito sfavorevole conferirà all'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria la possibilità di recedere dal contratto.

La Ditta stessa potrà essere chiamata dagli Uffici incaricati per interventi in caso di disfunzioni.

Ogni sostituzione e ogni onere relativo alla manutenzione dovrà essere compreso nel prezzo del noleggio.

In caso di mancato rispetto delle presenti norme, l'Azienda si riterrà autorizzata a procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità previste.

Art. 10 - Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri, quali oneri posti a carico dell'appaltatore in ragione della commessa a lui affidata, allo stesso sono assegnati anche quelli di natura tecnica connessi con le seguenti attività:

- ✓ progettazione a cura di un tecnico abilitato per le attività collegate ad eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche;
- ✓ oneri di presentazione di una DIA presso le competenti autorità locali ove venga prevista una modifica strutturale;
- ✓ esecuzione delle opere a proprie cura e spese per ogni lavoro e/o fornitura tecnica connessa con le lavorazioni preposte per le modifiche degli ambienti ovvero per la semplice installazione delle nuove macchine;
- ✓ ogni spesa collegata alla sicurezza con ciò intendendosi la sommatoria degli oneri relativi alla stesura e presentazione di idoneo piano di sicurezza, spese e oneri tecnici per il professionista che coordinerà la sicurezza nelle fasi lavorative;
- ✓ ogni onere di cui alla Direzione dei lavori intesa quale attività tecnica di direzione e coordinamento dell'eventuale cantiere collegato ad un'eventuale proposta di modifica strutturale ed

impiantista. Le Aziende Sanitarie attraverso il Servizio Tecnico opereranno l'alta sorveglianza e assolveranno l'obbligo della figura di responsabile del procedimento dei lavori

✓ tutti i lavori e le opere occorrenti per rendere ottimali le condizioni operative nei locali assegnati e per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte (quali a titolo meramente esemplificativo opere murarie, serramentistiche, elettriche, idrauliche, prevenzione incendi, ripristino degli accessi esistenti, ricavi di nuovi accessi se necessari) dovranno essere eseguiti a cura e spese della Ditta Aggiudicataria, secondo le indicazioni e sotto il controllo dei competenti Servizi.

Art. 11 – Sicurezza

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti nelle Aziende Sanitarie e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati negli appositi documenti.

Art. 12 - Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 13 - Pagamenti

Ai fini della fatturazione, sono considerate solo le donazioni ed i donatori validati. Non saranno quindi presi in considerazione: il materiale ed i reagenti consumati per calibratori, controlli, run control, sedute analitiche invalide, campioni invalidi od inizialmente reattivi non confermati, eventuali ripetizioni e scarti di confezioni di reagenti non utilizzabili per motivi tecnici.

La quantificazione delle validazioni (somma di donazioni validate, aspiranti donatori, donatori valutati per idoneità, test finalizzati all'emovigilanza), sarà fatta dai DIMT, utilizzando i normali meccanismi di rilevazione dell'attività e sarà inviata mensilmente con nota ai competenti Servizi Acquisti che provvederanno all'emissione e trasmissione dell'ordinativo alla ditta aggiudicataria.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento del canone di noleggio delle attrezzature avverrà a cadenza mensile.

Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 22 del presente Capitolato d'onere.

Art. 14 - Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 15- Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 16 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

Il controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i punti di arrivo delle Aziende Sanitarie e dovrà essere riconosciuto ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Amministrazione dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti richiesti, le Aziende Sanitarie respingeranno al fornitore che dovrà sostituirla entro due giorni lavorativi.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le Aziende Sanitarie potranno procedere a norma del presente Capitolato d'onori.

La mancata sostituzione della merce respinta sarà considerata "mancata consegna".

Non si darà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

Le Aziende Sanitarie non assumono responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 17 - Inadempimenti e penalità

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per

adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 6 (esecuzione del contratto e consegne); ; ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 22.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende

Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 21 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art.23 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La Regione del Veneto risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La Regione del Veneto si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" la Regione del Veneto non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari

Art. 24 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con il CRAS, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 25 - Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.